



**Ordine degli Avvocati  
di Firenze**

# **VADEMECUM DEL PRATICANTE**

**PRIME INDICAZIONI PER UNA CORRETTA  
COMPILAZIONE E TENUTA  
DEL LIBRETTO DELLA PRATICA**

**23 maggio 2012  
aggiornato 1 marzo 2013**

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di 18 mesi salvo le deroghe di cui appresso.

Il periodo di pratica **decorre** dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e **non** dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Al momento della consegna del libretto verrà assegnato al praticante un Tutore (che è un Avvocato di provata esperienza e serietà) delegato dal Consiglio dell'Ordine sia per il controllo e la verifica del corretto svolgimento della pratica e sia per aiutare a risolvere i problemi che il praticante dovesse avere nel periodo di pratica.

Il praticante dovrà, il prima possibile, comunicare al tutore che è stato a lui assegnato la nomina e presentarsi allo stesso per la conoscenza personale.

Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre il tutore dovrà vidimare, previo esame, il libretto, che dovrà essergli presentato correttamente compilato e firmato dal *magister*.

Alla fine dei primi 12 mesi ed al termine dell'ultimo semestre della pratica dovranno essere consegnate al tutore, in tempo utile per la lettura e vidimazione, dopo essere state firmate dal praticante e dal *magister*, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

La vidimazione da parte del Tutore deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre.

Le relazioni, una volta vidimate dal Tutore e nel termine dei 30 giorni successivi, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine.

Ciascun praticante concorderà con il proprio tutore i tempi e le modalità sia degli incontri periodici che delle vidimazioni semestrali e della verifica delle relazioni.

## §

### REDAZIONE DEL LIBRETTO PER UN SEMESTRE

#### UDIENZE

- 1) deve essere indicato **un numero minimo di 20 udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide udienze di mero rinvio; non sono ammesse e riconosciute le udienze "autocertificate" ovvero quelle udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato;
- 4) non è ammessa, salvo casi particolari<sup>1</sup> l'indicazione di assistenza a più udienze nello stesso giorno;

---

<sup>1</sup>ad esempio: udienze particolarmente interessanti

5) le udienze dovranno essere tanto di cause civili<sup>2</sup> quanto di cause penali, con un numero minimo di 5 per un genere e di 15 per l'altro genere; se il praticante si trova in uno studio di soli civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal *magister*, con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del *magister*, dovrà essere apposta anche la firma dell'avvocato con cui il praticante ha seguito le udienze dell'altro genere, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal *magister*;

6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il tutore, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato;

### **ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI**

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni, qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti, ecc..

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 25 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

### **QUESTIONI GIURIDICHE**

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

### **§**

### **RELAZIONI**

Alla scadenza dei primi 12 mesi, il praticante dovrà presentare al suo Tutore le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno:

- **6** sulle cause penali e civili ( 3 e 3 oppure 4 e 2) seguite nel corso dell'anno, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;
- **4** sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso dell'anno e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento.

---

<sup>2</sup> ricomprendovi in tale genere anche quelle davanti al TAR, alle Commissioni Tributarie ed ai Collegi Arbitrali

Alla scadenza dell'ultimo (terzo) semestre di pratica dovranno essere presentate al Tutore le relazioni di cui sopra ma in numero pari alla metà.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante, del *magister* e del tutore e le loro firme.

Alla fine sia dei primi dodici mesi che dei successivi sei mesi il libretto della pratica e le relazioni, una volta vidimate dal Tutore, dovranno essere presentate al Consiglio<sup>3</sup> sia su supporto cartaceo che su supporto a memorizzazione ottica o digitale.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

\* \* \*

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012).

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

\* \* \*

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni o sospensioni del periodo di pratica, ma solo per un periodo non superiore a sei mesi e previa comunicazione motivata al Consiglio che la deve autorizzare; in presenza di gravi motivi o in casi particolari, il Consiglio potrà, previa richiesta documentata, riconoscere ed autorizzare una interruzione anche superiore a 6 mesi.

\* \* \*

Il conseguimento del diploma delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali sostituisce un anno di pratica, con la precisazione, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a. l'interessato abbia conseguito il diploma presso una scuola di specializzazione ed abbia svolto il periodo di pratica presso uno studio legale per sei mesi;
- b. Il periodo complessivo della pratica, comprensivo della frequenza alla scuola di specializzazione delle professioni legali, non sia inferiore a diciotto mesi;
- c. l'interessato sia iscritto al Registro dei praticanti per il periodo in cui svolge la pratica presso uno studio legale.

---

<sup>3</sup> entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza dei due periodi di riferimento